

Codice A1824A

D.D. 1 luglio 2024, n. 1373

Designazione degli addetti al primo soccorso e degli addetti al servizio antincendio presso i cantieri e i vivai forestali della Regione Piemonte - anni 2024-2025 (articolo 18, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 81/2008, D.M. 15/7/2003 n. 388 e D.M. 2/9/2021).



ATTO DD 1373/A1824A/2024

DEL 01/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: designazione degli addetti al primo soccorso e degli addetti al servizio antincendio presso i cantieri e i vivai forestali della Regione Piemonte – anni 2024-2025 (articolo 18, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 81/2008, D.M. 15/7/2003 n. 388 e D.M. 2/9/2021).

Premesso che:

- le leggi regionali vigenti (L.R. 54/1975, L.R. 4/2009) attribuiscono alla Regione compiti di valorizzazione del territorio e, in particolare per quanto rilevante ai fini del presente atto, di manutenzione del territorio forestale e di esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, e che in particolare la L.R. 18/2024 stabilisce che i suddetti lavori, tra gli altri, sono eseguibili in amministrazione diretta avvalendosi delle attività di squadre di operai forestali, all'uopo assunti dalla Regione Piemonte con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato regolati dal CCNL relativo alla categoria degli "addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";

- con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, le competenze in materia di gestione degli addetti forestali regionali con tutti i relativi adempimenti connessi, precedentemente assegnate al Settore Attività Giuridica e Amministrativa, sono state attribuite al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, nel quale sono confluite anche le competenze riguardanti gli aspetti organizzativi, logistici e di programmazione dei lavori precedentemente attribuite ai Settori Tecnici regionali della Direzione OO.PP, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

- in conseguenza di quanto sopra, il ruolo di Datore di Lavoro degli addetti forestali regionali, ai sensi della lettera b) comma 1 art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., è attribuito al dirigente responsabile del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale;

- con D.D. n. 1638 del 8/6/2022, è stato adottato il nuovo documento “Organizzazione della Sicurezza per gli addetti alle sistemazioni idraulico forestali e idraulico agrarie della Regione Piemonte”, modificato a seguito della riorganizzazione e redistribuzione delle competenze in materia di gestione degli addetti forestali regionali, come sopra specificato, quale atto conforme al Sistema di gestione delle politiche di salute e sicurezza adottato dall’allora Segretario Generale, ora Direttore della Giunta Regionale, per il personale della Giunta con D.D. n. 124 del 15/6/2018;

considerato che:

- gli operai forestali regionali sono strutturati in squadre e vivai, per la funzionalità dei quali sono previste le figure degli addetti al primo soccorso e degli addetti al servizio antincendio, come stabilito dagli articoli 45 e 46 del D. Lgs. n. 81/2008 e come indicato nei documenti che regolano l’organizzazione interna del Settore;

- la funzione di designazione degli addetti al primo soccorso e degli addetti all’antincendio sono attualmente in capo direttamente al dirigente del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 e del documento “Organizzazione della Sicurezza per gli addetti alle sistemazioni idraulico forestali e idraulico agrarie della Regione Piemonte”, adottato con D.D. n. 1638 del 8/6/2022;

preso atto che:

- secondo quanto previsto dall’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2008 e prima ancora dal D. Lgs. 626/1996, il Datore di Lavoro ha provveduto, nei tempi e secondo i contenuti stabiliti dal D.M. 15/7/2003 n. 388, alla formazione e ai relativi aggiornamenti dei lavoratori addetti al primo soccorso;

- parimenti, secondo quanto stabilito dall’art. 46 del D. Lgs. n. 81/2008, il Datore di Lavoro ha provveduto, nei tempi e secondo i contenuti stabiliti dal D.M. 2/9/2021, alla formazione e ai relativi aggiornamenti dei lavoratori addetti alla prevenzione e alla lotta antincendio;

- entrambi i Decreti Ministeriali sopra riportati, oltre che il D. Lgs. n. 81/2008 all’art. 18, comma 1, lett. b), impongono al Datore di Lavoro la designazione, anche formale, degli addetti al primo soccorso e degli addetti all’antincendio;

- con la D.D. n. 1749/A1824A/2023 del 22/6/2023 si è provveduto a designare gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla lotta antincendio delle squadre e dei vivai forestali regionali i cui nominativi sono elencati nell’allegato alla D.D. stessa;

- con la medesima D.D. è stato stabilito che è necessario procedere ad un aggiornamento annuale dell’elenco degli addetti al primo soccorso e degli addetti all’antincendio delle squadre e dei vivai forestali regionali entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall’anno 2024;

ritenuto quindi necessario, secondo quanto indicato nella D.D. n. 1749/A1824A/2023 del 22/6/2023, procedere ad un aggiornamento annuale del suddetto elenco secondo il nuovo elenco riportato nell’allegato alla presente Determinazione;

considerato che i lavoratori che hanno conseguito l’attestato del corso di formazione per gli addetti al servizio di primo soccorso e l’attestato del corso di formazione per gli addetti alla prevenzione e alla lotta antincendio, effettuati secondo i programmi stabiliti dai DD.MM. sopra citati, risultano comunque nelle loro funzioni rispettivamente addetti al primo soccorso e addetti alla prevenzione e

alla lotta antincendio;

ritenuto, per quanto specificato nel periodo precedente, che nell'intervallo di tempo intercorrente tra un aggiornamento e quello successivo dell'elenco degli addetti al primo soccorso e degli addetti alla prevenzione e alla lotta antincendio, qualora i lavoratori abbiano seguito il corso e conseguito l'attestato, non occorra procedere ad una loro immediata designazione formale, essendo questi automaticamente divenuti addetti al primo soccorso e addetti alla prevenzione e alla lotta antincendio, ma sia più razionale aggiornare annualmente l'elenco, con un effetto di dichiarativo dei nominativi e di chiarezza documentale;

attestata:

- l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;
- la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/7/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 18/2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, tutela del territorio e vivaistica forestale";
- D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.M. (Ministero della salute) 15/7/2003 n. 388;
- D.M. (Ministero dell'interno) 2/9/2021;

determina

- di designare gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla lotta antincendio delle squadre e dei vivai forestali regionali i cui nominativi sono elencati nell'allegato alla presente Determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale;
- di designare, comunque, i lavoratori che hanno conseguito l'attestato del corso di formazione per gli addetti al servizio di primo soccorso e l'attestato del corso di formazione per gli addetti alla prevenzione e alla lotta antincendio, effettuati secondo i programmi stabiliti dal D.M. 15/7/2003 n. 388 e dal D.M. 2/9/2021, rispettivamente addetti al primo soccorso e addetti alla prevenzione e alla lotta antincendio, dal momento del conseguimento dell'attestato, anche se antecedente agli aggiornamenti annuali dell'elenco allegato;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Funzionario estensore:
Marco Raviglione

IL DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo